



COMUNE DI CELLAMARE

(Città metropolitana di Bari)

Regolamento per la disciplina delle riprese audio-video e dello streaming delle sedute del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 28 del 31 Luglio 2025

Sommaio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO	3
ARTICOLO 3 - PRINCIPI REGOLAMENTARI	4
TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA.....	4
ARTICOLO 4 - REGISTRAZIONE.....	4
ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE.....	5
TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL COMUNE.....	6
ARTICOLO 6 - RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHÉ DIFFUSIONE.....	6
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ	6
ARTICOLO 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI	7
ARTICOLO 9 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI	7
ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE E DURATA.....	7
TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	8
ARTICOLO 11 - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE	8
ARTICOLO 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	8
TITOLO VI - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI	8
ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI.....	9
TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	9
ARTICOLO 14 - SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO	9
ARTICOLO 15 - TUTELA DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI O DEI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI.....	9
ARTICOLO 16 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE	10
TITOLO VIII - FACOLTÀ DI RIPRESA DA PARTE DI PERSONE O ENTI DIVERSI DAL COMUNE ...	11
ARTICOLO 17 – AUTORIZZAZIONE A GRUPPI CONSILIARI.....	11
ARTICOLO 18 – RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO	11
ARTICOLO 19 - AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE	12
ARTICOLO 20 - COSTI, MODALITÀ E UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO	12
TITOLO IX - NORME DI CHIUSURA	13
ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO	13
ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1.1 Il Comune di Cellamare, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Amministrazione.

1.2 Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e regolare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale, delle riunioni pubbliche, nonché di altri eventi ritenuti di particolare interesse per la collettività e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del 2000), in modo da offrire una ulteriore alternativa agli strumenti di informazione già esistenti

1.3 Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla protezione dei dati personali e della riservatezza (Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, tramite canali esclusivamente istituzionali controllati dall'Ente, quali pagina web sul sito istituzionale dell'Amministrazione o su rete televisiva o social network (pagina ufficiale dell'Amministrazione) o su piattaforme dedicate, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti terzi previamente autorizzati, dell'attività integrale del Consiglio Comunale di Cellamare, riunito in adunanza pubblica ordinaria e straordinaria, delle riunioni o eventi pubblici ritenuti di particolare interesse per la collettività e che non possono essere effettuati in presenza.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI REGOLAMENTARI

3.1 Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza, nel rispetto altresì del principio di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati personali, nonché di limitazione della conservazione (art. 5 Reg. UE 679/2016).

3.2 Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA

ARTICOLO 4 - REGISTRAZIONE

4.1 Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati alla registrazione audio-video dell'attività deliberativa delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

4.2 Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

4.3 Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

4.4 I Consiglieri comunali che non desiderino essere ripresi devono manifestare per iscritto, compilando il modulo in allegato al presente regolamento (Allegato A) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e prima dell'inizio della seduta, il loro dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, in modo da posizionarsi

al di fuori dello raggio di inquadramento delle videocamere, oppure chiedere l'interruzione della ripresa audio e video in occasione del proprio intervento; in questo caso, se possibile, potrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, con ripresa della sola targhetta identificativa.

I consiglieri che non abbiano manifestato in anticipo un loro eventuale dissenso, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce o immagine venga registrata.

ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE

5.1 Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta ed anche al pubblico presente circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

5.2 Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni (contenenti gli elementi essenziali dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016) all'ingresso della sala.

5.3 Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto, in apertura di seduta, ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

5.4. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "dati relativi a condanne penali o reati" e "categorie particolari di dati" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona (rientra tra le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito una seduta che delibera l'attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere categorie particolari di dati).

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL COMUNE

ARTICOLO 6 - RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHÉ DIFFUSIONE

6.1 Il Comune di Cellamare può effettuare direttamente le riprese o in alternativa autorizzare soggetti esterni o gruppi consiliari che ne abbiano fatto richiesta di cui all'art. 2 del presente regolamento, con la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione o su piattaforme collegate, dell'attività deliberativa delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, a cura dell'Amministrazione comunale.

6.2 Si precisa che per "diffusione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Pertanto, la diffusione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è ammessa in quanto prevista e disciplinata all'interno del presente regolamento.

6.3 Le riprese e trasmissioni video, effettuate a cura del Comune, verranno realizzate sotto la responsabilità di un funzionario individuato dall'Amministrazione o altra figura espressamente autorizzata.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ

7.1 Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

7.2 Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente.

7.3 Non sono consentite riprese audio-video delle pause e delle interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI

8.1 I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

8.2 In nessun caso le riprese potranno essere eseguite con altri strumenti esterni.

ARTICOLO 9 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

9.1 L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati (es. categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali o reati);
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE E DURATA

10.1 Le pubblicazioni delle riprese potranno essere trasmesse unicamente sul sito istituzionale del Comune di Cellamare o altri canali o piattaforme ufficiali (es. pagine social, piattaforme dedicate) gestite direttamente dall'Amministrazione comunale.

10.2 Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune (o su eventuali canali social istituzionali o sulle piattaforme dedicate) per un periodo di dodici (12) mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale, considerando che, rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio il Verbale della Seduta che è sempre a disposizione dei cittadini.

10.3 Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate presso l'Ente in forma permanente su supporto informatico, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ARTICOLO 11 - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

11.1 La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

11.2 Per quanto previsto nel presente articolo, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

11.3 L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

12.1 La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n.196/2003 (e s.m.i.) e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

12.2 In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

TITOLO VI - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

13.1 Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro inserite nelle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 14 - SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

14.1 L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata all'avvenuto adeguamento e aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento del Comune di Cellamare con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, all'individuazione del personale interno autorizzato e appositamente istruito e ad eventuali Responsabili del trattamento esterni (in caso di esternalizzazione del servizio) ai sensi della vigente normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, nonché all'adozione delle adeguate misure di sicurezza e tutela, anche secondo il provvedimento emanato dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

ARTICOLO 15 - TUTELA DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI O DEI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

15.1 Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "categorie particolari di dati" dal Reg. UE 679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, il riferimento a dati biometrici o genetici, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

15.2 Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati relativi a condanne penali o reati, vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a

carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale, ad eccezione di coloro che rivestono un incarico pubblico o carica politica.

15.3 Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi dalle categorie particolari di dati o dei dati relativi a condanne penali o reati che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali presenti alla seduta.

ARTICOLO 16 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

16.1 Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), cui si rinvia, il Comune di Cellamare è il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate.

16.2 Il Comune di Cellamare, a garanzia della correttezza delle attività di trattamento, ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito web istituzionale.

16.3 Il gestore privato o altro soggetto terzo autorizzato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

TITOLO VIII - FACOLTÀ DI RIPRESA DA PARTE DI PERSONE O ENTI DIVERSI DAL COMUNE

ARTICOLO 17 – AUTORIZZAZIONE A GRUPPI CONSILIARI

17.1 Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda attivare la registrazione audio-video delle sedute consiliari, oppure non sia possibile per carenza di fondi e dotazioni dell'Ente, è facoltà del singolo gruppo consiliare richiedere l'autorizzazione ad effettuare il medesimo servizio a proprio onere e spese per la durata dell'intera consiliatura ed anche in maniera discontinua.

ARTICOLO 18 – RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO

18.1 Persone o Enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio, utilizzando l'apposito modello allegato al presente Regolamento quale parte integrante (Allegato B); tale modulistica è disponibile presso l'Ufficio segreteria oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Cellamare.

18.2 I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione.

18.3 L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

18.4 L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

18.5 Il Presidente del Consiglio, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda.

18.6 Sia per l'autorizzazione che per il diniego, il Presidente compilerà la parte a lui riservata, motivando l'eventuale diniego.

18.7 Le domande dovranno essere presentate almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio comunale e sarà cura dell'Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego, debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

18.8 Il soggetto che effettua le riprese è tenuto a fornirne gratuitamente copia integrale al funzionario responsabile del servizio videoriprese, che la prenderà in consegna al termine della seduta consiliare.

ARTICOLO 19 - AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

19.1 Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo.

19.2 I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio, durante la ripresa, allo svolgimento delle sedute consiliari;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.

19.3 I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy.

19.4 Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati dal presente Regolamento.

ARTICOLO 20 - COSTI, MODALITÀ E UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO

20.1 I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale:

- si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito;
- si impegnano a non pubblicare le registrazioni su canali diversi da quelli espressamente previsti dal presente Regolamento (sito web istituzionale o eventuali canali social di carattere istituzionale e attribuibili all'Ente).

TITOLO IX - NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

21.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE

22.1 La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Allegato A

DINIEGO ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI E VIDEO RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Io sottoscritto/a _____, nato/a
_____ il _____ e residente in _____, in
qualità di _____

con riferimento all'art. 4 del Regolamento che disciplina la registrazione audio-video dell'attività deliberativa delle sedute pubbliche del Consiglio comunale ai fini della successiva pubblicazione delle immagini e video sui canali ufficiali del Comune di Cellamare (sito istituzionale ed eventuali canali social), esprime la propria opposizione e dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, chiedendo espressamente di posizionarsi al di fuori del raggio di inquadramento delle videocamere o, in alternativa, l'interruzione della ripresa audio e video in occasione del proprio intervento

_____, li _____

Firma

Allegato B – Richiesta di ripresa audiovisiva della seduta del Consiglio Comunale di Cellamare

**AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE DI CELLAMARE**

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____ il
_____ residente in _____
Via _____ Recapito telefonico: _____,
in qualità di _____

C H I E D E

Di poter effettuare ripresa audio/video della Seduta Consiliare del _____

1. Modalità delle riprese: _____
2. Finalità perseguite: _____
3. Modalità di trasmissione: _____
4. Responsabile del trattamento dei dati _____

Presa visione del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, si impegna al rispetto delle disposizioni ivi contenute e si assume piena responsabilità civile e penale per un utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

Allega fotocopia del documento di identità.

_____, _____

Spazio riservato al Presidente del Consiglio Comunale

[] Si concede l'autorizzazione ad effettuare riprese audiovisive della seduta consiliare in oggetto

[] Non si concede l'autorizzazione ad effettuare riprese audiovisive della seduta consiliare in oggetto

Motivazione: